

Camera dei Deputati

VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo

Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità

Audizione Valerio SEGOR
Capo della Protezione civile della Valle d'Aosta
Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco

24 aprile 2024

Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco





Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

desidero innanzitutto ringraziare per l'invito ad essere audito e per l'attenzione che vorrete dedicare alle osservazioni, di seguito illustrate, sul disegno di legge in materia di ricostruzione post calamità.

CONSIDERAZIONI GENERALI

II DL 1632 presentato dal Governo raccoglie molti degli elementi delle due proposte di legge precedentemente depositate, quella Braga e quella Trancassini, e questo è certamente positivo perché denota una trasversale convergenza di tutte le forze politiche su un tema così delicato quale quello che serve per uscire, dopo la prima fase emergenziale, dagli effetti di eventi calamitosi.

Rimane la generale considerazione però che l'intera impostazione del decreto legge sia soprattutto votata all'analisi/gestione della ricostruzione post-sisma anche se non espressamente indicato. Il decreto legge sconta forse un po' di "rigidità" e le situazioni di ricostruzione che potrebbero essere affrontate potrebbero essere molteplici per caratteristiche quindi probabilmente serve una maggiore flessibilità/genericità su alcuni passaggi ovvero fare una scelta di definire più dettagliatamente anche come agire per altri ambiti per i quali si attiverebbe lo "Stato di ricostruzione".

Cito ad esemplificazione i fenomeni alluvionali, con situazioni che hanno fortemente avuto impatti ben al di là della sola fase emergenziale: 1994 in Piemonte, 2000 Valle d'Aosta e Piemonte ma anche le ultime del 2023 di Emilia-Romagna e Toscana per citarne alcune. Servono regole anche per queste situazioni. Il DL 1632 può veramente diventare una legge quadro unica per normare quanto fare, tolte le prime fasi emergenziali che continueremo a gestire con il Codice di PC (D.lgs 1/2018) e gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 140 del Codice appalti (D.lgs 36/2023). Va dato "perimetro" anche a questi possibili stati di ricostruzione. Cito in primis la questione relativa alla gestione dei materiali alluvionali: il decreto si addentra dettagliatamente nella gestione dei "rifiuti" riconducibili alle macerie ed al materiale danneggiato dai crolli di infrastrutture (art. 19), ma l'occasione sarebbe stata importante per rivedere nel suo complesso la disciplina che vede parecchi aspetti di criticità e, nello specifico, quella dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo (D.lgs 152/2006 e





DPR 120/2017), che necessita di un intervento normativo già per le situazioni ordinarie, ma a maggior ragione per quelle emergenziali e quelle della fase di ricostruzione. Mi riferisco in particolar modo alla gestione amministrativa, al momento troppo complessa, dei materiali trasportati da eventi alluvionali ed in maniera ancora più evidente da eventi franosi in luoghi non antropizzati ed immuni da rischi di contaminazione o inquinamento, gestione che mal si concilia con le realtà locali in cui questi eventi hanno luogo e che sconta la pressoché nulla appetibilità di detti materiali nelle virtuose dinamiche di riuso produttivo.

Aggiungo un ulteriore atto normativo in itinere che forse andrebbe anch'esso preso in considerazione poiché almeno in parte andrà ad impattare anche sulla fase post emergenziale: parlo del Disegno di legge recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie" ed in dettaglio mi riferisco all'art. 10 "Delega al Governo in materia di Protezione civile" con il quale si procederà ad aggiornare ed integrare il Codice della PC (D.lgs 1/2018).

All'art. 2, comma 2, del DL 1632 si indica come la fase di ricostruzione sia successiva allo stato emergenziale "Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice...". Queste due fasi – emergenziale e ricostruzione - non necessariamente sono una conseguente all'altra ma in molte situazioni hanno un periodo di sovrapposizione e questo dovrebbe trovare riscontro, pur nel principio di cui al comma 1 che lo stato di ricostruzione venga comunque definito entro il termine di scadenza dello stato di emergenza, sia nel decreto in esame che nella Delega al Governo in materia di PC.

GOVERNANCE

Riprendo la posizione che ho condiviso con tutti i miei colleghi direttori di Protezione Civile in seno al Coordinamento Tecnico della Commissione di Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome relativamente alla nomina del Commissario. Pur apprezzando la modifica apportata al comma 1 dell'art. 3 del DL, rispetto al testo iniziale, laddove si indica quale possibile figura commissariale il Presidente di Regione, tale designazione si ritiene debba costituire la norma, non unicamente una possibilità, così come, peraltro, auspicato ed indicato nelle proposte emendative delle Regioni e Province





autonome che di seguito ripropongo

Emendamento art. 3, comma 1 (relativo alle prime 2 frasi)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è su richiesta dello stesso nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel il Presidente della Regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, in uno dei Presidenti delle Regioni interessate. In alternativa, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, con le medesime modalità previste dal precedente periodo, è nominato un il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.

Rimanendo in tema di Governance si ritiene necessario anche un maggior piglio alle possibilità assunzionali e di stabilizzazione del personale di supporto alla struttura commissariale altrimenti, vista la mole di incombenze previste in capo a queste strutture, diventerà difficile dar seguito a quanto stabilito.

ASSICURAZIONI

Con l'articolo 1, comma 101, della legge di bilancio 2024 è stato proposto un primo tassello importante per quello che riguarda l'assicurazione contro i rischi naturali e gli eventi catastrofali, introducendo un obbligo per le imprese. Molto positivo che nel DL ricostruzione - art. 23 e 25 - si "spinga" ancora di più su questa importante questione.

Rimangono, a mio avviso, delle criticità non risolte che meriterebbero però attenzione:

1) Possibile sovrapposizione dei regimi di riconoscimento di aiuti sulla fase emergenziale e sulla fase di ricostruzione e loro necessario coordinamento.

Riprendo quanto indicato nelle "considerazioni generali" che non sempre le due fasi siano così distinte e che possano avere di norma un periodo di sovrapposizione.

2) Scarsa appetibilità delle polizze assicurative per il privato cittadino.

Riprendendo l'esperienza valdostana della nostra legge regionale di PC e delle varie DGR attuative che regolamentano gli aiuti in caso di calamità è prevista una maggiore copertura dei danni patiti in caso di decretazione di uno stato di calamità per coloro che abbiano





coperture assicurative per tali eventi. I numeri delle pratiche che si riscontrano e per le quali questa polizza sussista sono bassissimi e le motivazioni, oltre a quelle di "ordine culturale", sono di certo riconducibili ai costi molto elevati dei premi. In una logica di domanda-offerta se fossero molto più diffuse probabilmente costerebbero molto meno ma per raggiungere questo obiettivo forse ci si potrebbe orientare da un lato all'obbligatorietà di polizza per le strutture ed i beni nelle zone esposte a pericolosità - idrogeologica / incendio / sisma - (N.B. Non si tratta di permettere nuove edificazioni in zone ad alta pericolosità ma soprattutto a gestire il patrimonio esistente) ed a poter fiscalmente dedurre il premio.

Riprendo quanto fa la vicina Svizzera, ove l'assicurazione per i rischi naturali è obbligatoria, si evidenzia quanto una tale impostazione abbia generato un volano nella gestione dei rischi, generando un partenariato pubblico/privato, poiché le stesse compagnie assicurative sono impegnate in prima persona, a fianco ai Cantoni, a supportare la realizzazione di opere di mitigazione, questo per pagare meno danni. Contestualmente il cittadino diventa automaticamente più resiliente poiché pagando una assicurazione assume coscienza del trovarsi in zone potenzialmente esposte ai rischi naturali e conseguentemente, anche al di là degli aspetti materiali, viene indotto in comportamenti autoprotettivi a sua tutela.

3) Aspetti peritali.

Vanno definite delle linee guida su cosa e come vanno fatte le analisi danni, va definito chi è titolato a poterle fare e vanno dati tempi ragionevoli a seconda della tipologia di danno per poter peritare.

4) Chiara definizione delle regole che devono accompagnare gli aiuti e pertanto rispetto dei regolamenti europei (regimi de minimis, GBer o quant'altro)

Ringrazio nuovamente per l'opportunità data e rimango a disposizione per qualsiasi richiesta di approfondimento e/o collaborazione

Dott. Valerio SEGOR 0165 527508 348 3963545 v.segor@regione.vda.it protezionecivile@regione.vda.it protezionecivile@pec.regione.vda.it

